

COFTE DEI CONTI
12.12.03 001430
UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO



21 NOV. 2003

# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*

## **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE**

**VISTA** la Legge dell'8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii, ed in particolare l'articolo 17 che detta la disciplina delle attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** in particolare l'articolo 15, comma 4, che dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizza la realizzazione dei relativi interventi;

**VISTO** in particolare il comma 5 del medesimo articolo 15 che dispone che qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

**VISTO** in particolare il comma 6 del citato articolo 15 per il quale l'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta

1 30  
12/11/2003  
12/11/2003

dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

**VISTO** l'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo all'area industriale di Manfredonia come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**VISTO** il decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Manfredonia del 10 gennaio 2000 del Ministro dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che la bonifica della falda sottostante l'area dell'impianto ex Agricoltura S.p.A. in liquidazione oggi Syndial S.p.A. inserito nel perimetro è oggetto di separata decretazione;

**CONSIDERATO** che nell'area dell'impianto ex Agricoltura S.p.A. in liquidazione oggi Syndial S.p.A. sono presenti sottoaree contaminate da inquinanti diversi;

**CONSIDERATO** che tale marcata differenziazione di contaminazione delle sottoaree comporta tipologie di intervento e tecnologie di bonifica diversificate;

**CONSIDERATO** che il progetto oggetto del presente decreto si riferisce al trattamento di terreni, presenti nelle sottoaree isole 15 e 16, contaminati da una sostanza organica idrosolubile e biodegradabile, il caprolattame, intermedio di produzione del ciclo produttivo di Agricoltura;

**CONSIDERATO** che Syndial S.p.A. ha presentato, nella sua qualità di attuale titolare dell'area ex Agricoltura S.p.A. in liquidazione, anche il progetto preliminare di bonifica delle restanti sottoaree contaminate da rifiuti;

**CONSIDERATO** che le prove condotte in laboratorio hanno dimostrato la possibilità di estrarre il caprolattame dal suolo mediante lavaggio a temperatura ambiente dello stesso suolo con trasferimento della contaminazione alla fase acquosa;

**CONSIDERATO** che soprattutto ai fini del corretto dimensionamento dell'impianto per la bonifica dei suoli dell'intera area contaminata da caprolattame l'azienda ritiene necessario procedere ad una prima fase di trattamento di un'area parziale di 140 metri quadri di superficie;

**CONSIDERATO** che il progetto oggetto del presente decreto si riferisce pertanto alla bonifica mediante lavaggio dei suoli (soil flushing) di tale area di 140 metri quadri identificata dalla particella catastale n. 1176 del mappale 184 del Comune di Monte Sant'Angelo;

**CONSIDERATO** che il progetto preliminare di bonifica delle aree inquinate da caprolattame mediante soil flushing è stato approvato nella Conferenza dei servizi 18 luglio 2000 convocata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241;

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Servizi istruttoria del 28 novembre 2002 ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo di bonifica della

predetta area stralcio di 140 metri quadrati: "Impianto pilota di soil flushing" trasmesso da Enichem S.p.A. oggi Syndial S.p.a. con nota prot. AMSI/SIDI/39/FA/pf del 21 marzo 2002 acquisito al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 3386 del 8 aprile 2002, a condizione che l'impianto sia corredato di un adeguato sistema di monitoraggio e di contenimento delle acque di lavaggio contaminate da caprolattame, a mezzo di piezometri e pozzi pescanti nella falda, realizzati ad hoc immediatamente a valle dell'impianto;

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Servizi del 18 aprile 2003 convocata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, ha ritenuto approvabile il progetto definitivo di bonifica della predetta area stralcio di 140 metri quadrati "Impianto pilota di soil flushing" trasmesso da Enichem S.p.A. oggi Syndial S.p.A. con nota prot. AMSI/SIDI/39/FA/pf del 21 marzo 2002 acquisito al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 3386 del 8 aprile 2002 a condizione che l'impianto sia corredato di un adeguato sistema di monitoraggio e di contenimento delle acque di lavaggio contaminate da caprolattame, a mezzo di piezometri e pozzi pescanti nella falda, realizzati ad hoc immediatamente a valle dell'impianto;

**CONSIDERATO** che il progetto prevede di inviare la predetta fase acquosa, contenente il caprolattame estratto dai terreni inquinati, all'impianto di depurazione delle acque di scarico presente nello stabilimento;

**ATTESO** che la tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 e ss.mm.ii. non fissa un limite allo scarico in corpo idrico superficiale per il caprolattame;

**RITENUTO** di dover fissare, in ragione delle caratteristiche chimiche tossicologiche ed ecotossicologiche del caprolattame assimilate a quelle degli idrocarburi leggeri nella nota ISS del 18 novembre 1999, in 5 mg/l il limite allo scarico in corpo idrico superficiale del caprolattame;

**VISTA** la nota prot.INDU/RISI/319/FA/pf del 15 luglio 2003 "Nota aggiuntiva al progetto definitivo Impianto di trattamento di soil flushing" acquisita al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il n. 7123/RIBO/B del 15 luglio 2003 con la quale la Syndial S.p.A. trasmette l'estratto del mappale 184 con evidenziazione della particella catastale interessata all'impianto di soil flushing, indica i limiti del COD e dell'Azoto organico come indicatori della capacità depurativa dell'impianto alimentato da un refluo contenente caprolattame e comunica che il costo del progetto oggetto del presente decreto è stimato in 180.000 euro e che la tecnologia alternativa di bonifica in caso di insuccesso del trattamento di soil flushing è l'escavo dei terreni contaminati e lo smaltimento in idoneo impianto autorizzato previo eventuale trattamento di detossificazione;

**RITENUTO** di poter procedere alle condizioni sopraindicate all'approvazione del progetto definitivo di bonifica dell'area stralcio identificata dalla particella catastale n. 1176 mappale 184 del Comune di Monte Sant'Angelo "Impianto pilota di soil flushing" trasmesso da Enichem S.p.A. oggi Syndial S.p.A. con nota prot. AMSI/SIDI/39/FA/pf del 21 marzo 2002 acquisito al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 3386 del 8 aprile 2002;

**ACQUISITA** l'intesa della Regione Puglia con nota prot. 01/0015409/GAB del 18 settembre 2003 acquisita al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. 9272/RIBO/B/UDE del 23 settembre 2003;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

1. È approvato il progetto definitivo di bonifica dell'area stralcio identificata dalla particella catastale n. 1176 del mappale n. 184 del Comune di Monte Sant'Angelo costituito dall'elaborato progettuale:
  - "Impianto pilota di soil flushing" trasmesso da Enichem S.p.A. oggi Syndial S.p.A. con nota prot. AMSI/SIDI/39/FA/pf del 21 marzo 2002 acquisito al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 3386 del 8 aprile 2002;
  - "Nota aggiuntiva al progetto definitivo Impianto di trattamento di soil flushing" prot.INDU/RISI/319/FA/pf trasmessa via fax da Syndial S.p.A. il 15 luglio 2003 ed acquisita al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il n. 7123/RIBO/B del 15 luglio 2003;a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - le acque di lavaggio siano trattate in modo da rispettare il limite allo scarico per il caprolattame pari a 5 mg/l e, per gli altri eventuali inquinanti, i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al Decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 e ss.mm.ii.
  - l'impianto deve essere corredato di un adeguato sistema di monitoraggio e di contenimento delle acque di lavaggio contaminate da caprolattame, a mezzo di piezometri e pozzi pescanti nella falda, realizzati ad hoc immediatamente a valle dell'impianto;
2. L'elaborato progettuale e la nota aggiuntiva di cui al precedente comma 1 saranno conservati presso l'archivio della Direzione Rifiuti e Bonifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3. L'area oggetto dell'intervento di bonifica, di cui al comma 1, è individuata dalla particella catastale 1176 del mappale 184 del Comune di Monte Sant'Angelo, così come precisato nella "Nota aggiuntiva al progetto definitivo Impianto di trattamento di soil flushing" prot.INDU/RISI/319/FA/pf trasmessa via fax da Syndial S.p.A. il 15 luglio 2003 ed acquisita al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il n. 7123/RIBO/B del 15 luglio 2003;
4. E' autorizzata la realizzazione dell'intervento indicato nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto;
5. E' autorizzato il conferimento delle acque derivanti dal lavaggio dei terreni inquinati all'impianto di depurazione presente nell'area dello stabilimento a condizione che dopo il trattamento depurativo l'effluente depurato rispetti per il caprolattame il limite di 5 mg/l e per gli altri eventuali inquinanti i limiti indicati nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 e ss.mm.ii.;
6. Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste;
7. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia di Manfredonia ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 12 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 ottobre 1999, n. 471.
8. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

## ART. 2

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura della ditta Syndial S.p.A. a favore della Regione Puglia, per una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nella nota aggiuntiva al progetto oggetto del presente decreto in € 180.000,00.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

**IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO u. 791

Addi, 26/11/03

IL DIRETTORE



